

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 996

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della
Camera dei deputati il 19 dicembre, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati PISAPIA (1239) e PECORELLA (1637)

(V. Stampati Camera nn. 1239 e 1637)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 dicembre 2001*

**Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei
magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:

«3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».